



CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO

DI INTERESSE PUBBLICO FINANZIATO DALLO STATO IN COMUNE

DI CELANO (AQUILA) ai sensi dell'art. 21 della Legge 2

giugno 1961, n° 454 e dell'Art. 10 della Legge 27 ottobre

1966, n° 910



T R A

il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste nella persona del Ministro pro-tempore, più avanti denominato Ministero.

IL MINISTRO

EMO SORIA

E

La Soc. Coop. Consorzio Valorizzazione Produzioni Agricole CO.VAL.P.A. a r.l., più innanzi denominato (Consorzio ovvero gestore o concessionario, costituito in data 9 Maggio 1989 con atto Dott.ssa

notario in Avezzano iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Sulmona

ed Avezzano, iscritto nel Registro delle Società presso il Tribunale di Avezzano il 24 Luglio

1989, Reg. Soc. 3291, Reg. d'ord.1310, rappresentato dal suo Presidente pro-tempore il Sig.

nato il a Luco dei Marsi, autorizzato alla stipula del presente

atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio medesimo in data 18 Maggio 1989

(all. sub. A)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	25	1989	188
Dist. dett. per l'azienda Montana di			
Prot. XIV			

CO. VAL. P.A. AGRUZZO
 CELANO
 IL PRESIDENTE

Digita qui il testo

Oggi detto Consorzio avanti alla Dott.ssa Margherita Millozza, Notaio in Avezzano, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sulmona ed Avezzano, ha modificato la propria denominazione come segue : Consorzio Valorizzazione Produzioni Agricole Abruzzo a r.l. in sigla CO.VAL.P.A. ABRUZZO - iscritto al Tribunale di Avezzano il 24.07.1991, reg. soc. 3291 reg. d'Ord. 2115

P R E M E S S O

1) che ai sensi dell'Art. 21 della Legge 2 giugno 1961 n° 454 e dell'Art. 10 della Legge 27.10.1966, n° 910 il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici;

2) che ai termini dell'art. 10, 4° Comma, della citata legge n° 910/66 la gestione di tali impianti può essere affidata :

- a) - a Cooperative e loro Consorzi;
- b) - ad associazioni di produttori agricoli;
- c) - a Consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico ed ai termini dell'Art. 13, 2° comma della legge n° 194/84 la gestione di tali impianti può essere affidata anche a società per azioni nelle quali i soggetti indicati precedente-



PRODOTTO



APR. 1989

mente abbiano una partecipazione superiore al 50 per cento.

3) che le modalità da osservarsi per la gestione dei predetti impianti sono state stabilite con decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste, di concerto con i Ministri per il Tesoro e per l'Industria, Commercio ed Artigianato in data 11 Dicembre 1978 (G.U. n° 183 del 5 Luglio 1979) modificato con D.M. 22.11.1982 (G.U. 16 dicembre 1982 n° 345);

IL MINISTRO

4) che in comune di Celano (Aq) è stato realizzato ai termini delle succennate disposizioni un impianto per la lavorazione e commercializzazione delle patate, la cui costituzione è stata affidata in concessione all'Ente Fucino - Ente di Sviluppo Agricolo in Abruzzo - oggi in base alla legge regionale del 28.12.1978 n° 87, ha assunto la denominazione "Ente Regionale di Sviluppo Agricolo"

(E.R.S.A.) con sede in Avezzano (Aq) per la spesa di lire 7.192.732.804 autorizzata con D.M. n° 8/321 del 9.2.73 e successivi, ultimo in data 13.9.88 n° 235/520;

CO. VAL. P. A. ABRUZZO
DELLA PROV. DI CELANO
IL PRESIDENTE
[Signature]

5) che il Consorzio, giusta delibera del proprio Consiglio di Amministrazione in data 18 Maggio 1989, ha chiesto l'affidamento in gestione dell'impianto succitato;

che, stante l'esigenza di utilizzare gli impianti onde evitare danni da stasi, nonchè per consentire l'avvio delle attività gestionali nell'interesse dei produttori



PROV. AGR.



del settore pataticolo, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, sentiti il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato e il Ministero del Tesoro, ritiene di affidare in gestione al predetto Consorzio l'impianto in questione;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue :

Art. 1 - il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste affida al Consorzio Valorizzazione Produzioni Agricole Abruzzo - CO.VAL.P.A. - Soc. Coop. a r.l., con sede in Celano (Aq), che accetta, la gestione dell'impianto per la lavorazione e commercializzazione patate di Celano (Aq) realizzato ai sensi dell'Art. 21 della Legge 2 giugno 1961, n° 454 e dell'Art. 10 della Legge 27.10.1966, n° 910 e successive integrazioni, con spesa a totale carico dello Stato. L'affidamento si intende relativo all'impianto testè descritto, nel complesso delle sue strutture ed attrezzature quali risultano dal verbale di consegna redatto in contraddittorio tra l'Ente concessionario dei lavori per conto del Ministero ed il nuovo gestore "Consorzio CO.VAL.P.A. Abruzzo"; il verbale risulta, inoltre, sottoscritto dal rappresentante del primo affida-





APR. 1991

tario dell'impianto (Consorzio delle Cooperative della Marsica con sede in Avezzano - Via Nuova, 46 - posto in liquidazione coatta amministrativa, con decreto del 24 febbraio 1989, da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), verbale redatto il 26 giugno 1991 (sub. B).

Art. 2 - La gestione dell'impianto viene affidata al concessionario per un periodo di anni trenta - a partire dalla data di stipula della presente convenzione - con facoltà di revoca da parte del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - sentiti gli altri Ministeri più avanti menzionati, in qualsiasi momento, nel caso di inadempienza da parte del gestore medesimo degli obblighi derivanti dal presente atto.

IL MINISTRO

Art. 3 - l'affidamento è a titolo gratuito, assumendosi tuttavia il concessionario gli obblighi di cui ai seguenti punti :

a) il Concessionario gestirà l'impianto secondo i criteri di maggiore convenienza economica, seguendo i suggerimenti di ordine tecnico, amministrativo ed economico finanziario eventualmente promossi dal Ministero dell'Agricoltura

CO. VAL. P. A. AGRUZZO

CALANO

IL PRESIDENTE

MINISTERO AGRICOLTURA
D. G. E. E. E.

CONSIGLIO REGIONALE
MARSICA

e delle Foreste, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro e adottati d'intesa fra gli stessi;

b) il concessionario dovrà impegnarsi ad evidenziare nell'ambito del proprio Bilancio annuale di esercizio, le risultanze della gestione dell'impianto affidatogli, nel caso che il concessionario medesimo gestisca altri impianti o altre attività, e di inviare copia dei rendiconti annuali al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro per far accettare la regolarità della gestione dell'impianto affidato;

c) il concessionario è tenuto ad eseguire a sua cura ed a sue spese i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per garantire la perfetta efficienza dell'impianto affidatogli.

Il concessionario dovrà altresì provvedere al rinnovo dei macchinari non più idonei; sono inoltre a suo carico tutti gli oneri derivanti dall'utilizzo dell'impianto;

d) a copertura degli oneri di cui alla precedente lettera c) il concessionario dovrà provvedere ad iscrivere in bilancio un fondo, a partire dal terzo anno successivo a quello della stipula

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE

REC. 111
MONTI
M
MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE


della convenzione, determinato nella misura di almeno lo 0,50% del costo originale dell'impianto rivalutato annualmente dell'8%, a partire dal quarto anno;

e) il concessionario, previa autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, potrà apportare a sua cura e spese, le modifiche e gli ampliamenti che ritenesse necessari per la più economica gestione dell'impianto restando inteso che, a fine concessione le eventuali addizioni o migliorie saranno acquisite dallo Stato senza alcun diritto, per il concessionario medesimo, a rimborsi e indennizzi di alcun genere;

f) dovrà essere redatto apposito inventario di stima degli impianti oggetto di affidamento, accettato dal soggetto concessionario;

g) è fatto divieto al concessionario di concedere ad altri in tutto o in parte, l'uso o il godimento dell'impianto affidatogli salvo eccezionale autorizzate deroghe;

h) lo statuto degli enti di cui alla lettera c) p.2 delle premesse nonché le eventuali modifiche, sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di concerto con il Ministero del Tesoro, dell'Indu-



stria, Commercio e Artigianato;

i) il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, il Ministero del Tesoro e il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato dovranno essere rappresentati da propri funzionari in seno al collegio sindacale dell'organismo concessionario che, allo scopo, dovrà adeguare il proprio statuto.

Art. 4 - Il gestore dichiara di aver esaminato l'impianto di cui trattasi e di aver precisato che la ripresa a pieno regime dovrà essere necessariamente preceduta da interventi di riparazioni, sostituzioni, verifiche tecniche funzionali, adeguamento alle vigenti norme igienico - sanitarie e, di prenderne la consegna ad ogni effetto di legge: in via provvisoria anche parziale, in considerazione dell'approvata iniziativa concernente la ristrutturazione dell'impianto sito in Celano (Aq), finanziata con la legge 08.11.1986 n° 752 art. 4 comma 3° - D.M. 78283 del 21.12.1991 e che condurrà ad un ammodernamento e modifica dello stesso.

Art. 5 - Il gestore dichiara espressamente di accollarsi tutti i rischi inerenti la detenzione, l'uso, il funzionamento e l'utilizzazione dell'impianto affidato in gestione con il presente atto anche se dipendenti da causa di forza maggiore e caso fortuito, intendendo con ciò sollevare

il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
da ogni conseguente responsabilità. Inoltre,
quale custode dell'impianto in parola esonera
il Ministero da ogni responsabilità per i danni
diretti ed indiretti che potessero derivare
a persone o cose da fatto doloso o colposo ed
anche incolpevole.

Art. 6 - Qualunque modifica alla presente
convenzione non potrà essere effettuata altrimenti
che mediante atto scritto controfirmato dalle
parti.

Art. 7 - All'assicurazione contro i rischi
dell'incendio, del furto e della responsabilità
civile relativamente alle strutture immobiliari
dell'impianto, quali risultano descritte nel
citato stato di consistenza e di seguito, avvenuta
la ristrutturazione, per l'intero complesso
ammodernato, provvederà il gestore che assume
in proprio i relativi oneri, esonerando espres-
samente lo Stato da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 8 - A tutti gli effetti della presente
convenzione compresa la notifica degli atti
esecutivi e comunque per ogni controversia che
insorgesse in relazione al rapporto posto in
essere con il presente atto, è competente il

TE



MINISTERO
dell'Agricoltura
e delle Foreste

MINISTERO
dell'Agricoltura
e delle Foreste

ESTE



MINISTERO
dell'Agricoltura
e delle Foreste

MINISTERO
dell'Agricoltura
e delle Foreste

Foro di Avezzano.

Art. 9 - Tutte le spese comprese quelle di bollo e di registro, afferenti il presente atto sono a carico del gestore che invoca le agevolazioni di legge previste dal D.P.R. 26.10.72, n° 634 (Art. 80).

Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto; sicchè per patto espresso la violazione, anche di una soltanto di dette clausole dà diritto al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di procedere alla revoca dell'affidamento in gestione.

IL PRESIDENTE DELLA CO.VAL.P.A.

Soc. Coop. a r.l.

[Handwritten signature]

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


[Handwritten signature]

Roma, li 6 APR. 1952

F.10 GORIA

PER COPIA CONFORME

PER COPIA CONFORME



UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PRIVATI DI ROMA

ESEGUITA REGISTRAZIONE

100.000

al N.

Centomila

ADDI

C-27184

(data del bollo a calendario)

IL 1° DIRIGENTE

DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Dr. Aldo Pappacena)

di cui per INVIA

IL CASSIERE



Hr

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO
MOVIMENTI

Azienda: 0000551219 - Codice SIA: 4C570
 Coord. Conto: 11 [REDACTED] 3 - Descrizione: REGIONE ABRUZZO RIMB - Divisa: EUR

Informazioni Saldo e Movimenti dal: 01/02/2017 al: 28/02/2017

[Stampa Pagina 1/1](#)

Coordinate Conto: [REDACTED] Tipo: CC
 Data inizio periodo: 02/02/2017 Saldo Iniziale: 9.459,43 EUR
 Data fine periodo: 28/02/2017 Saldo Finale: 0.921,92 EUR

Data Contabile	Data Valuta	Importo	Descrizione	Informazioni
02/02/2017	31/01/2017	-8,48	-	IMPOSTA DI BOLLO
03/02/2017	31/01/2017	-15,00	-	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2017
23/02/2017	23/02/2017	245,00	-	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
23/02/2017	23/02/2017	-0,34	-	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 23/02/2017 CONTO 0000010460673 DA CUAS IN TERNET
25/02/2017	25/02/2017	145,00	-	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
25/02/2017	25/02/2017	-0,34	-	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 25/02/2017 CONTO 0000010460673 DA CUAS BA RI
26/02/2017	26/02/2017	87,00	-	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
28/02/2017	28/02/2017	-0,34	-	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 28/02/2017 CONTO 0000010460673 DA CUAS BA RI

Pagina 1/1

 Esegui nuova ricerca